

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Direzioni Regionali ed Interregionali VV.F.

Comandi Provinciali VVF

Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile

Direzione Centrale per l'Emergenza ed il Soccorso Tecnico

Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

Direzione Centrale per la Formazione

Direzione Centrale per le Risorse Umane

Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie

Direzione Centrale per gli Affari generali

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali

Ufficio Centrale Ispettivo

Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale VV.F.

Officio di Gabinetto del Capo Dipartimento

Ufficio Affari Legislativi e Parlamentari

Ufficio Pianificazione, Programmazione e Controllo di Gestione

Ufficio Sanitario

Ufficio per le Attività Sportive

LORO SEDI

e, per conoscenza;

Sig. Capo del Corpo Nazionale VV.F.

SEDE

OGGETTO: Obblighi di comunicazione posti dalla legge 146/90, e successive modifiche ed integrazioni, a carico delle parti datoriali.



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

In occasione dell'espletamento di azioni di sciopero, sia nazionali che territoriali, pervengono di frequente, da parte delle Organizzazioni sindacali proclamanti, rilievi sulla circostanza che l'Amministrazione, sia in sede centrale che periferica, non fornisca la "dovuta informazione al personale" sullo svolgimento e sulle relative modalità di effettuazione dello sciopero.

Al riguardo, si informa che la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con delibera n. 2157/16VF dell'11 novembre 2016 ha precisato che "nel quadro dell'attuale normativa dell'esercizio del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali non è rinvenibile alcun obbligo, posto a carico della parte datoriale, di informare il personale in servizio dell'avvenuta proclamazione di un'astensione collettiva".

La citata Commissione ha anche specificato che "l'onere informativo previsto dall'art. 2, comma 6, della legge n. 146/1990, e successive modifiche ed integrazioni, concernente i modi e tempi di erogazione dello sciopero, nonché le misure per la pronta riattivazione del servizio è volto a soddistare, esclusivamente, un interesse dell'utenza".

Le Amministrazioni sono, altresi, tenute, ai sensi dell'art. 5 della predetta legge n. 146/90, alla rilevazione dei dati di adesione ai fini della prescritta comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento della Funzione Pubblica.

Come noto, in occasione degli scioperi di rilevanza nazionale tale obbligo viene assolto da questo Dipartimento, per il tramite dell'Ufficio Relazioni Sindacali, che effettua sia la raccolta dei dati, per il tramite delle Direzioni Regionali, che il relativo inserimento nell'apposito applicativo informatico GEPAS, all'uopo dedicato all'interno del portale PERLA PA.

Per gli scioperi invece, a carattere provinciale o regionale, si richiama quanto disposto dalla Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali con Deliberazione n. 15/26, adottata nella seduta del 2 febbraio 2015, che prevede soddisfatto l'assolvimento di tale onere attraverso l'inserimento sul proprio sito internet istituzionale dei dati numerici relativi al personale aderente all'azione di sciopero, in termini di percentuale rispetto al personale in servizio.

Tanto si rappresenta per opportuna conoscenza delle SS.LL.





